



13640.22

ESSETE REGISTRARE - ESSETE COLLI - ESSETE PERITE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Impiego pubblico  
Personale ATA  
Risarcimento danni da infortunio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

R.G.N. 15937/2016

Cron. 13640

Rep.

Ud. 08/02/2022

ha pronunciato la seguente

cc

ORDINANZA

sul ricorso 15937-2016 proposto da:

ZL , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA n.24, presso lo Studio MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE RAMPINO;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

2022

455

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ISTITUTO

"CF " DI X già I°

Circolo X ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1037/2015 della CORTE

D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2015

R.G.N. 1264/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO.



**RILEVATO CHE**

1. la Corte d'Appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli proposti da LZ avverso le sentenze del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande, avanzate con separati ricorsi nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché del Circolo X, volte ad ottenere: a) il risarcimento del danno conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi il 28 gennaio 2004; b) l'accertamento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo per le infermità derivate dal medesimo infortunio; c) la dichiarazione di non debenza delle somme delle quali il Ministero aveva chiesto la restituzione perché corrisposte sebbene la Z, dichiarata idonea alla prestazione dall'Inail, non avesse ripreso servizio a far tempo dal 9 giugno 2004;
2. la Corte territoriale ha osservato, quanto alla domanda risarcitoria, che correttamente il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice, la quale non aveva fornito alcuna descrizione dei luoghi, non aveva individuato la porta dello stabile che le sarebbe rovinata addosso, non aveva descritto le condizioni della stessa né aveva precisato quali vizi o difetti presentasse;
3. ha aggiunto che, in ragione dell'assenza di altri colleghi al momento dell'infortunio, non sarebbe stato possibile neppure accertare la dinamica dello stesso né chiarire, per l'assenza di specifici capitoli di prova formulati dalla ricorrente, quali fossero le condizioni della porta caduta;
4. il giudice d'appello ha ritenuto condivisibile il giudizio di nullità del ricorso volto ad ottenere l'equo indennizzo perché la Z non aveva individuato la categoria alla quale la patologia sofferta era riferibile o altra categoria equiparabile e si era limitata a produrre documentazione medica riguardante il danno biologico conseguente all'infortunio;
5. infine la Corte territoriale ha escluso anche l'asserita illegittimità della ripetizione delle somme corrisposte per il periodo successivo alla guarigione clinica nel quale la Z non aveva prestato attività lavorativa ed ha rilevato che l'appellante non aveva contestato in via amministrativa il giudizio espresso dall'Istituto previdenziale e si era limitata a fare leva sulla responsabilità del Ministero quanto alla causazione dell'infortunio;
6. per la cassazione della sentenza LZ ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali il Ministero dell'Istruzione ha opposto difese con controricorso.



**CONSIDERATO CHE**

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «violazione dei principi e delle regole in materia di risarcimento del danno biologico da malattia professionale; violazione del combinato disposto degli artt. 2059 e 2087 cod. civ.; violazione del principio di non contestazione e dell'art. 2697 cod. civ.; violazione del diritto al riconoscimento, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo erogato dall'istituto assicuratore, del danno biologico patito; violazione dell'art. 32 cost.; erronea insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dall'omissione di integrale ed esaustiva tutela del danno biologico»;

1.1. premette la ricorrente che il Ministero non aveva contestato la dinamica dell'infortunio ed aveva addotto a sua giustificazione la responsabilità del Comune di X , tenuto alla manutenzione dell'edificio e degli arredi;

1.2. sostiene che in tale contesto non era suo onere dimostrare quali fossero le condizioni della porta, crollata o inclinata (come sostenuto dal Ministero), perché il lavoratore pacificamente infortunatosi sul luogo del lavoro deve solo provare la dinamica dell'infortunio ed il danno che dallo stesso è derivato, non già le cause del medesimo, posto che grava sul datore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare la produzione del fatto dannoso;

2. con la seconda censura, egualmente formulata ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è denunciata, oltre al vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 2087, 2043, 2059 cod. civ., degli artt. 116 e 232 cod. proc. civ., degli artt. 32 e 41 Cost. e la ricorrente insiste nel sostenere che, essendo pacifica la dinamica dell'infortunio, non era suo onere descrivere le condizioni di manutenzione della porta né provare le ragioni per le quali la stessa era fuoriuscita dai cardini;

2.1. aggiunge che il giudice del merito avrebbe dovuto ammettere le prove richieste e disporre l'interrogatorio formale del Dirigente scolastico;

2.2. ribadisce che il «traumatismo avvenuto durante il servizio nello svolgimento di attività ricollegabili ai compiti d'ufficio» era stato accertato anche in sede amministrativa e pertanto gravava sul Ministero l'onere di provare l'adozione di tutte le misure, nominate o innominate, volte a tutelare la salute del lavoratore;

3. con il terzo motivo la Z censura il capo della sentenza impugnata relativo all'equo indennizzo e denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., dei d.P.R.

R.G. 15937/2016

nn. 3/1957, 686/1957, 461/2001 ( art. 2, quarto comma), 915/1978, 648/1950, nonché degli artt. 2, 32 e 38 Cost. perché la Corte avrebbe dovuto applicare il criterio di equivalenza previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 686/1957 e ricondurre la patologia, pacificamente insorta per causa di servizio e documentata dalle certificazioni prodotte, ad una delle categorie indicate nella tabella A annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915/1978;

4. infine la ricorrente con la quarta censura si duole della «violazione delle norme dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova; omissione di pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte dalla ricorrente; omessa considerazione dell'infortunio subito sul lavoro e della sussistenza dei danni tuttora patiti dalla ricorrente; violazione del diritto al riconoscimento del danno biologico patito in funzione della capacità lavorativa; violazione dell'art. 32 Cost.; erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia» e sostiene, in sintesi, che nulla doveva essere restituito al Ministero in considerazione della responsabilità dello stesso quanto alla causazione dell'infortunio che aveva determinato una grave compromissione dello stato di salute ed impedito di riprendere l'attività lavorativa;

5. i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati;

5.1. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell'infortunio nei medesimi termini indicati dalla Z e, pur avendo accertato che quest'ultima era stata colpita da una porta che le era rovinata addosso, ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione e prova gravante sulla lavoratrice perché la Z non aveva descritto le condizioni di manutenzione della stessa né aveva precisato quali vizi e difetti presentasse;

5.2. così ragionando il Giudice d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi da tempo enunciati da questa Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e di riparto degli oneri di allegazione e prova nelle azioni finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio verificatosi in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa;

5.3. è risalente nel tempo l'orientamento secondo cui «l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenta di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore

abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi» ( Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 26495/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);

5.4. è stato, poi, precisato che la nocività dell'ambiente di lavoro, che deve essere allegata e provata dal lavoratore, altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della modalità della prestazione lavorativa (Cass. n. 28516/2019), sicché gli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della situazione rappresentata e vanno delimitati tenendo conto anche del principio, che discende dalla natura contrattuale della responsabilità, secondo cui la parte che subisce l'inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente dato che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., è il datore di lavoro, debitore dell'obbligo di sicurezza, a dover dimostrare che l'impossibilità della prestazione alla quale è tenuto o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile;

5.5. se ne è tratta la conseguenza che *« laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell'obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole, la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.»* ( Cass. n. 29909/2021);

5.6. dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale perché, una volta allegato e provato dalla lavoratrice che l'infortunio si era verificato a causa della fuoriuscita dai cardini del battente di una porta ubicata in luogo di passaggio, la dinamica descritta recava in sé l'allegazione della nocività dell'ambiente di lavoro e consentiva di individuare agevolmente la regola di condotta violata, atteso che i requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro e gli obblighi gravanti sul datore, quanto alle caratteristiche delle vie di circolazione ed alla manutenzione degli impianti e dei luoghi, sono disciplinati dagli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 81/2008, che impongono al datore di attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato IV dello stesso decreto e di provvedere alla regolare manutenzione tecnica nonché ad eliminare, quanto più rapidamente possibile,

R.G. 15937/2016

i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 64 lett. c);

5.7. la Corte territoriale, nel pretendere che fosse la Z a provare le condizioni della porta e le ragioni per le quali la stessa aveva attinto la lavoratrice, ha finito per addossare a quest'ultima l'onere di dimostrare la colpa del datore, quando invece, emersa dalla dinamica dell'infortunio l'obiettivo non sicurezza del luogo di lavoro, era il datore a dover provare di avere correttamente adempiuto tutti gli obblighi imposti dalle norme sopra richiamate e che l'infortunio si era verificato per causa a lui non imputabile;

6. sono inammissibili il terzo ed il quarto motivo di ricorso perché entrambe le censure non colgono la *ratio* della decisione impugnata e svolgono considerazioni che non si confrontano con il *decisum*;

6.1. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha condiviso la dichiarazione di nullità del ricorso volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo ed ha ritenuto che l'atto introduttivo non contenesse gli elementi necessari «per comprendere ed individuare l'oggetto della domanda e le richieste avanzate dalla parte»;

6.2. il terzo motivo, incentrato sull'asserita violazione delle norme che disciplinano la concessione dell'equo indennizzo, non considera il tenore della pronuncia (di nullità e non di rigetto) e non individua l'*error in procedendo* nel quale il giudice d'appello sarebbe incorso né la norma processuale in ipotesi violata;

6.3. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudizio si svolge entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa;

i motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

R.G. 15937/2016

6.4. per le medesime ragioni è inammissibile anche il quarto motivo che pretende di far discendere l'assenza di un obbligo restitutorio dall'asserita responsabilità del Ministero quanto alla causazione dell'infortunio;

6.5. si tratta di argomenti che censurano solo una delle *rationes decidendi* della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la ripetizione innanzitutto perché la Z, pur essendo stata dichiarata idonea allo svolgimento della prestazione sin dal 9 giugno 2004, non si era presentata al lavoro nei mesi successivi senza contestare la valutazione espressa dai sanitari dell'istituto previdenziale in merito all'avvenuta guarigione;

6.6. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il *decisum*, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);

7. in via conclusiva meritano accoglimento i soli primi due motivi di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi enunciati nei punti da 5.2. a 5.7. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 febbraio 2022

Il Presidente

Giuseppe Bronzini

IL CANCELLIERE ESPERTO

*Enrico Secchi*

Depositato in Cancelleria

29 APR. 2022



oggi  
IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi

*Enrico Secchi*

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

*Giuseppe Bronzini*